


Facoltà di Farmacia
Università degli Studi di Catania



Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Enna

CONVENZIONE TRA L'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ENNA E LA FACOLTÀ DI FARMACIA DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA IN FARMACIA E IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

**L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Enna e
la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Catania**

costatato che

- la Facoltà di Farmacia intende offrire il tirocinio professionale richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea specialistica/magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente (*Direttiva CEE 85/432; circolare MURST prot. 438 del 28/2/00*);
- le Farmacie aderenti alla convenzione si rendono disponibili allo svolgimento del tirocinio,

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1: Le Farmacie aderenti mettono a disposizione della Facoltà di Farmacia le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio professionale degli studenti dei Corsi di Laurea specialistica/magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

La disponibilità delle strutture viene offerta per lo svolgimento dell'attività di tirocinio pratico-professionale.

L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Il titolare, il direttore o il farmacista collaboratore della farmacia che ha accolto il tirocinante assume il ruolo di tutor professionale ed è responsabile del tirocinio professionale svolto. Il tirocinio dovrà essere coerente con le indicazioni del programma riportato nell'allegato regolamento. Per tale attività di tutor può essere nominato un delegato del titolare o del direttore, a condizione che svolga attività professionale continuativa all'interno della farmacia. Per la Facoltà ci si avvale di un tutore individuato dal Consiglio di Facoltà (art. 5 comma 3 del Regolamento).

Nel caso in cui la Farmacia dichiari la propria disponibilità ad accogliere più di un tirocinante dovranno essere individuate anche i tutori professionali di cui al precedente comma. Il rapporto tra i tutori professionali individuati e i tirocinanti deve essere 1:1.

ARTICOLO 2: L'attività di tirocinio è disciplinata dall'allegato Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà in data 9 marzo 2010.

ARTICOLO 3: Il numero di studenti che ogni Farmacia potrà accogliere su base annua è indicato nell'atto di adesione che la Farmacia invia all'Ordine Provinciale dei Farmacisti.

ARTICOLO 4: Le parti si danno reciprocamente atto che gli studenti iscritti sono coperti con assicurazione, sottoscritta dall'Università, contro gli infortuni che dovessero subire, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento del periodo di tirocinio.

ARTICOLO 5: L'attività oggetto della presente proposta non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli Enti e gli studenti, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali. La convenzione non comporta l'obbligo di alcun onere finanziario per le parti.

ARTICOLO 6: Ai sensi di quanto deliberato con determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 29.03.2007 si specifica che:

- a) al farmacista, tutore professionale, (di cui all'art.1 della presente Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio Professionale per il corso di laurea specialistica/magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) che segua lo studente nel tirocinio pratico-professionale sono riconosciuti dall'Ordine la metà dei crediti formativi di Educazione Continua in Medicina previsti per l'anno;
- b) i crediti formativi possono essere riconosciuti anche per periodi inferiori a sei mesi, suddividendo la metà dei crediti da acquisire nel corso dell'anno in maniera proporzionata ai mesi di tutoraggio svolti. Tale attribuzione proporzionale trova applicazione sia in caso di durata di tirocinio inferiore a sei mesi, sia in caso di avvicendamento di più tutori professionali nel periodo di svolgimento del tirocinio.

L'attestazione dei predetti crediti formativi verrà rilasciata dall'Ordine dei Farmacisti, al termine del periodo di formazione, al farmacista designato "Tutor professionale" dal titolare o dal direttore della Farmacia ospitante.

La Farmacia che dichiara la propria disponibilità ad ospitare il tirocinante per il previsto periodo di sei mesi, con frequenza giornaliera e continuata, in base a quanto stabilito dalla richiamata Convenzione, dovrà procedere secondo le seguenti indicazioni:

1) IL TITOLARE O DIRETTORE DELLA FARMACIA OSPITANTE TRASMETTE LA COMUNICAZIONE DI INIZIO TIROCINIO

– all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Enna,

– alla Segreteria della Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Catania.

La comunicazione deve essere trasmessa via fax almeno dieci giorni prima dell'effettivo inizio del periodo di tirocinio.

2) IL TIROCINANTE, AL TERMINE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, CONSEGNA ALLA SEGRETERIA STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI FARMACIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA LA DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PERIODO FORMATIVO, vistata dal docente o dal ricercatore (*Tutor accademico*) designato dalla Facoltà di Farmacia su incarico del Preside e dal farmacista (*Tutor professionale*) indicato dal titolare o dal direttore della Farmacia ospitante.

3) LA FACOLTÀ DI FARMACIA, su richiesta del tutor professionale, RILASCIAMO ALLO STESSO L'ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SVOLTO.

4) IL FARMACISTA, tutor professionale, previa presentazione dell'attestazione ricevuta dalla Facoltà di Farmacia, RICHIEDE ALL'ORDINE DEI FARMACISTI LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ECM conseguiti con l'attività di tutoraggio.

ARTICOLO 7: L'Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dal Regolamento del tirocinio. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con il Regolamento e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

P. P.


GA

ARTICOLO 8: La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di firma della medesima da parte del Presidente dell'Ordine ed avrà durata triennale; sarà tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, fatto salvo per le Farmacie il dovere di completare i periodi di tirocinio in corso e di rilasciare la relativa certificazione.

ARTICOLO 9: La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e registrazione in caso d'uso. Le spese di bollatura e registrazione sono a carico della parte richiedente.

Catania, li 22-03-2011

Il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Enna
(dr. Sigismondo Rizzo)



Il Preside della Facoltà di Farmacia
dell'Università degli Studi di Catania
(Prof. Giuseppe Ronsisvalle)

